

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE .....

(proposta dalla G.C. 8 luglio 2008)

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL GRUPPO TORINESE TRASPORTI - GTT S.p.A. - PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI. PERIODO: 1 SETTEMBRE 2008 - 31 - AGOSTO 2011. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Saragnese  
di concerto con il Vicesindaco Dealessandri.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810686/55), esecutiva dal 4 gennaio 1999, la Città affidava ai sensi dell'allora vigente articolo 22, comma 3, lettera e) della Legge 142/1990, alla SATTI S.p.A. - Torinese Trasporti Intercomunali avente sede legale in Torino, corso Turati 19/6, i servizi di trasporto scolastico collettivi concessi a classi fruitrici delle opportunità educative e didattiche esterne organizzate durante l'anno scolastico e il periodo estivo, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche particolari, comunque connessi all'attività scolastica e non compresi fra quelli erogati dall'ATM, alla quale, con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 1998 (mecc. 9804583/55) esecutiva dal 20 luglio 1998, l'Amministrazione comunale aveva già provveduto ad affidare, a partire dal biennio 1998/2000, la gestione integrata del servizio di trasporti scolastici e socio-assistenziali di soggetti svantaggiati e non, dando in tal modo attuazione al progetto di razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2000 (mecc. 2000 03332/064), esecutiva dal 30 maggio 2000, la Città approvava ai sensi dell'articolo 2501 Codice Civile e dell'articolo 17, commi 51 - 57 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, la trasformazione dell'Azienda Speciale "Azienda Torinese Mobilità" - ATM - in ATM S.p.A., denominata "Azienda Torinese Mobilità S.p.A.", a totale maggioranza pubblica locale.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre 2002 (mecc. 2002 05961/064), esecutiva dal 21 ottobre 2002, veniva approvata la fusione delle Società ATM TORINO S.p.A. e SATTI S.p.A., e veniva costituita in data 23 dicembre 2003 la Società per Azioni denominata GTT S.p.A. "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.".

Nel periodo precedente la fusione, con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2000 (mecc. 2000 08303/007), esecutiva dal 23 ottobre 2000, la Città affidava alla

SATTI S.p.A. i servizi di trasporto scolastico relativi ad attività didattiche esterne e vari, per il periodo dal 1 novembre 2000 al 31 agosto 2005, ed il relativo contratto di servizio veniva stipulato in data 31 ottobre 2000 con SATTI S.p.A. medesima (oggi GTT S.p.A.). Tale contratto veniva in seguito prorogato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 luglio 2005 (mecc. 2005 05374/007) fino alla data del 31 dicembre 2005.

Considerato infatti che la scadenza prevista dal citato contratto sopra indicato era il 31 agosto 2005, mentre il contratto in essere con l'ex ATM, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11586/064) esecutiva dal 1 gennaio 2001, inerente la gestione integrata del servizio di trasporto a favore dei disabili, dei trasporti scolastici e socio-assistenziali, scadeva in data 31 dicembre 2005, si rendeva necessario dilazionare la scadenza del contratto in essere con la ex SATTI S.p.A. fino al 31 dicembre 2005, alle condizioni vigenti, portando in tal modo ad unità i due contratti gestiti da un unico soggetto derivante dalla citata fusione.

In seguito il citato contratto di servizio veniva ulteriormente prorogato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 novembre 2005 (mecc. 2005 09411/064), esecutiva dal 28 novembre 2005. Con tale deliberazione la Città provvedeva ad approvare la proroga dal 1 gennaio 2006 fino al 30 giugno 2008 del sopra citato contratto di servizio per la gestione integrata trasporto disabili, scolastici ed assistenziali, includendovi anche il servizio trasporti scolastici relativi ad attività didattiche esterne, inizialmente stipulato con SATTI S.p.A. cui era subentrata GTT S.p.A. in forza dell'articolo 2504 bis del Codice Civile.

La proroga ora illustrata veniva effettuata sotto la vigenza della Legge comunitaria 2005 (Legge 18 aprile 2005 n. 62), che conteneva uno specifico articolo dedicato alla proroga di contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Nello specifico si trattava dell'articolo 23, comma 3, il quale stabiliva che i suddetti contratti potevano essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venisse concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento.

Infatti, occorre ricordare che secondo la normativa vigente in materia e la relativa interpretazione riferita alla distinzione tra servizi aventi rilevanza economica di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e servizi privi di rilevanza economica di cui all'articolo 113 bis, che in precedenza era stato dichiarato illegittimo con sentenza 13 - 27 luglio 2004, n. 272 della Corte Costituzionale, il servizio relativo al trasporto disabili sembrava rientrare nella disciplina della seconda ipotesi per la quale si era creato un vuoto normativo.

In seguito, il mutato quadro normativo consentiva la possibilità di effettuare ulteriori proroghe, tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 23 citato veniva abrogato dalla Legge 6 febbraio 2007, n. 13 e, quindi, cadevano le condizioni che avevano giustificato la proroga per una sola volta a determinate condizioni.

Alla luce di quanto appena indicato, è intervenuta un'ulteriore proroga dell'affidamento del servizio inerente sia la gestione integrata del trasporto disabili, scolastici ed assistenziali, e del servizio di taxi e minibus attrezzati, sia il servizio di trasporto scolastico dei normodotati relativo ad attività didattiche esterne.

Nello specifico, con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 giugno 2008 (mecc. 2008 03203/064), la Città ha previsto la proroga dell'affidamento del servizio inerente la gestione integrata del trasporto disabili in ambito scolastico ed assistenziale, e del servizio di taxi e minibus attrezzati sopra citato, alle medesime condizioni attualmente vigenti, in capo al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - GTT S.p.A. - per il periodo intercorrente dal 1 luglio 2008 al 31 agosto 2009, mentre per il servizio di trasporto scolastico dei normodotati relativo ad attività didattiche esterne, si è limitata la durata della proroga dell'affidamento al periodo decorrente dal 1 luglio 2008 al 31 agosto 2008, nelle more dell'approvazione del relativo specifico contratto di servizio.

Infatti, stante la particolarità del servizio erogato, che lo diversifica dai servizi relativi al trasporto disabili in ambito scolastico ed assistenziale, sia per il contenuto che per le modalità ed i mezzi di trasporto utilizzati, si ravvisa la necessità di prevedere un apposito contratto di servizio.

L'approssimarsi della scadenza della proroga al 31 agosto 2008, pone dunque nuovamente la Città di fronte alla scelta della modalità di affidamento del servizio in esame, da giustificare in termini di convenienza economica e di legittimità.

Sotto il primo aspetto, l'affidamento dei predetti servizi di trasporto alla SATTI S.p.A. - ora GTT S.p.A. - ha determinato una condizione generale di convenienza economica che associata ad una razionalizzazione della gestione e alla conseguente semplificazione delle procedure amministrative ha condotto ad un'effettiva razionalizzazione dei servizi affidati con il conseguente ottenimento di ottimi risultati sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo riducendo, altresì, i tempi intercorrenti tra la programmazione delle attività e l'effettiva erogazione dei servizi in un rapporto di stretta e valida collaborazione con gli uffici preposti.

Sotto il secondo aspetto, recente giurisprudenza supporta e conferma la legittimità della scelta di un Comune di affidare il servizio trasporto scolastico con il metodo del c.d. "in house providing" ad una società a capitale interamente pubblico.

Nello specifico, trattasi della sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2004 n. 7636, la quale afferma che il servizio di trasporto scolastico, poiché persegue delle finalità sociali, deve essere qualificato come un servizio pubblico locale.

Il servizio di trasporto scolastico, sebbene non venga svolto a favore di una collettività indifferenziata, senza un corrispettivo pagato dagli utenti, deve essere qualificato come servizio pubblico locale a causa delle finalità sociali che, con questo, si realizzano. Pertanto, l'Amministrazione comunale può decidere la gestione di tale servizio mediante affidamento diretto ad un ente strumentale di un Comune.

La scelta di realizzare la gestione del servizio di trasporto scolastico mediante l'affidamento diretto ad una società a totale partecipazione pubblica, che svolga la maggior parte dell'attività con l'ente pubblico che la controlla e su l'ente stesso eserciti il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, risponde ad una legittima modalità organizzativa dell'Amministrazione comunale, la quale, avvalendosi di un soggetto che fa parte della medesima struttura amministrativa ( c. d. delegazione interorganica), non viola la normativa comunitaria (e il principio della concorrenza, che la ispira).

Sulla base delle suesposte argomentazioni, deve pertanto ritenersi che il servizio in esame può essere affidato a GTT S.p.A., società a capitale interamente pubblico, con il metodo "in house providing", verificandosi, nel caso di specie, le condizioni che giustificano tale metodo, ovvero che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Pertanto, ad oggi, con l'approssimarsi della conclusione del periodo di proroga sopra illustrato, alla data del 31 agosto 2008, per le ragioni suesposte e considerato il buon esito del precedente affidamento, l'Amministrazione comunale ritiene di continuare ad avvalersi, per la gestione dei predetti servizi di trasporto di GTT S.p.A. che, essendo società a capitale integralmente comunale, può ricevere l'affidamento dell'esercizio di tale servizio pubblico al di fuori di procedure concorsuali conformemente all'articolo 113, comma 5, lettera c, del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni.

Il contratto di servizio, con validità dal 1 settembre 2008 fino al 31 agosto 2011, disciplina la gestione del servizio di trasporto e, ove previsto, di accompagnamento, durante l'anno scolastico come da calendario regionale, degli utenti normodotati iscritti ai nidi e scuole d'infanzia, a scuole primarie e secondarie di primo grado, al fine di garantire la frequenza scolastica secondo i criteri definiti dall'Amministrazione comunale e la partecipazione ad attività didattiche presso i Laboratori Territoriali e ad attività didattiche o varie iniziative che l'Amministrazione intenderà autorizzare. Il contratto disciplina inoltre il servizio di trasporto per le uscite didattiche, durante il periodo estivo, degli iscritti alle scuole d'infanzia e ai Centri Estivi presso le scuole primarie.

L'affidamento comporta l'esecuzione da parte della società GTT S.p.A. delle predette attività, secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato allo schema del presente contratto, che contiene anche l'elenco dei prezzi unitari (tabelle a e b).

Il corrispettivo del servizio è definito nel piano di servizio allegato, sopra citato e nelle relative tabelle.

Il contratto prevede la rivalutazione annuale di tutti i compensi economici, a partire dalla scadenza del termine del 1° anno di servizio, sulla base dell'indice FOI ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - Capitolo Trasporti, riferito

all'anno precedente considerando la variazione del mese di agosto rispetto all'agosto precedente. Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato mensilmente, a seguito della verifica dei rendiconti riepilogativi contenenti gli estremi dei servizi, da consegnare con cadenza mensile.

L'onere complessivo prevedibile per tutto il periodo indicato ammonta ad Euro 1.636.350,00 oltre IVA.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, integralmente qui richiamate, l'affidamento del servizio inerente l'erogazione del servizio di trasporto scolastico per normodotati, per il periodo intercorrente dal 1 settembre 2008 - 31 agosto 2011 a favore di GTT S.p.A. ai sensi dell'articolo 113 Comma 5 lett. c);
  - 2) di approvare l'allegato contratto di servizio (all. 1 - n.       ) tra la Città di Torino e GTT S.p.A. avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico per normodotati, con validità dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2011, per la gestione del quale è prevista una spesa massima complessiva pari ad Euro 1.636.350,00 oltre IVA 10% pari a Euro 163.635,00, per un totale di Euro 1.799.985,00 per tutto il periodo - Euro 599.995,00 (IVA compresa) annuale;
  - 3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento degli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione;
  - 4) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali;
  - 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
-